



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona



Autorità di Sistema Portuale
del
Mare Adriatico Centrale

PAR-005391-05_08_2020

Trasmissione via pec / posta elettronica

OGGETTO: Trasmissione Ordinanza n. 56/2020 – Interdizione area demaniale spiaggia Molo nord– Porto di San Benedetto del Tronto

Si trasmette per la massima diffusione copia dell'Ordinanza n. 56/2020 relativa alle determinazioni di cui all'oggetto.

Distinti saluti

**Il Segretario Generale
Avv. Matteo Paroli**



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

ELENCO DESTINATARI

Comune di san Benedetto del Tronto:

protocollo@cert-sbt.it

Comando di Polizia Municipale del Comune di San Benedetto del Tronto:

segreteriacomando@comunesbt.it

Capitaneria di Porto San Benedetto del Tronto

cp-sanbenedettodeltronto@pec.mit.gov.it

Cp San Benedetto Sezione Operativa/UCG

so.cpsanbenedetto@mit.gov.it

Prefettura Ascoli Piceno – Ufficio di Territorio

protocollo.prefap@pec.interno.it

Ufficio di Gabinetto Questura di Ascoli Piceno

gab.quest.ap@pecps.poliziadistato.it

Polizia di Stato di San Benedetto del Tronto

commissariatosanbenedetto.ap@poliziadistato.it

Sezione Navale Gdf San Benedetto del Tronto:

ap114.protocollo@gdf.it

Ai Concessionari di San Benedetto del Tronto



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

ORDINANZA DEL PRESIDENTE
N. 56 DEL 05/08/2020
PORTO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

IL PRESIDENTE
DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali;
- VISTO** ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTA** la Delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.26 del 01.02.2020, che ha disposto, al punto 1), la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, per 6 mesi decorrenti dalla di essa adozione;
- VISTO** il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTA** la legge 24 aprile 2020 n. 27 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;



- VISTI** il "*Documento sull'analisi di rischio e le misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle attività ricreative di balneazione e in spiaggia*", pubblicato da I.N.A.I.L., redatto in collaborazione con l'Istituto superiore della sanità (ISS), così come approvato dal Comitato tecnico scientifico (CTS), istituito presso la Protezione Civile nella seduta del 10 maggio 2020;
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale recante n. 331 in data 11.05.2020, con cui la Regione Marche ha approvato le linee guida per la prevenzione e la gestione dell'emergenza COVID -19 relativamente a spiagge libere e stabilimenti balneari;
- VISTO** il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.128 del 19-5-2020 - Supplemento Ordinario n. 21;
- VISTA** la legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione, con modificazioni, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 18.07.2020 (n.180 - Suppl. Ordinario n. 25);
- VISTA** la proroga dello stato di emergenza sanitaria, per come già disposta con provvedimento in data 31 gennaio 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.26 del 01.02.2020, alla data del 15.10.2020;
- VISTE** la Ordinanza della Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto n. 81/2016 recante divieto di balneazione, in particolare nelle zone di mare retrostante il Molo Nord del Porto di San Benedetto del Tronto – dalla vasca di colmata Molo Nord – Confine Comune di Grottamare) e nella zona adiacente lo sperone di costa retrostante l'area demaniale assentita in concessione demaniale marittima alla società "O.P. Pesca Blu Service Soc. Coop.";
- CONSIDERATO** l'area demaniale, costituita da una spiaggia ubicata a tergo del Molo Nord del Porto di San Benedetto, sebbene non adibita ad attività balneare, di fatto potrebbe essere prevedibilmente fruita in tal senso dalla cittadinanza, viepiù in ragione alla obiettiva generale riduzione della capacità recettiva delle spiagge libere del Comune di San Benedetto del Tronto, sottoposte a forme di vigilanza e controllo in ragione del Covid 19;
- TENUTO CONTO** che non si sono integrate le condizioni per la implementazione di ogni indispensabile misura atta ad assicurare la sicura fruibilità della suddetta area demaniale, nel rispetto delle disposizioni discendenti dall'attuale emergenza sanitaria;



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

- CONSIDERATO** che l'area demaniale marittima in questione sarà oggetto di futuri interventi di realizzazione delle opere previste dal vigente Piano Regolatore Portuale (P.R.P.) e che per sua destinazione d'uso non può essere adibita a spiaggia con conseguente relativa facoltà di balneazione;
- CONSIDERATA** la necessità di salvaguardare l'incolumità delle persone e di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze esiziali alla salute della collettività in ragione dell'attuale stato di emergenza sanitaria;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;
- VISTI** gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

che, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, è disposta la interdizione all'utilizzo dell'area demaniale marittima costituita dalla spiaggia ubicata a tergo del Molo Nord del Porto di San Benedetto, come da allegata planimetria, con conseguente divieto di balneazione, per come già disposto dalla richiamata Ordinanza n. 81/2016 della Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto.

Nell'area di cui sopra è apposta idonea cartellonistica di interdizione all'utilizzo dell'area demaniale marittima in uno con il divieto di balneazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione e l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale: <https://www.porto.ancona.it/index.php/it/ordinanze>.

L'Autorità di Sistema Portuale e l'Autorità marittima sono manlevate e tenute indenni in modo assoluto da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che dovessero verificarsi in conseguenza della inosservanza della presente Ordinanza.

I contravventori alla presente Ordinanza incorrono, salvo che il fatto non costituisca altro reato, nell'illecito amministrativo di cui agli artt. 1164 e 1174 Cod. Nav.

Ancona,

IL PRESIDENTE
Rodolfo Giampieri



SPIAGGIA MOLO NORD

Ambito portuale San Benedetto del Tronto

